



## Sentenza n. 14 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione del 1° dicembre 2022, deposito del 9 febbraio 2023*  
*comunicati stampa del [1° dicembre 2022](#) e del [9 febbraio 2023](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ord. n. [38](#) del 2022*

#### **parole chiave:**

SALUTE – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI – COVID-19 –  
VACCINAZIONI

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 4, comma 1 e 2, del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021;
- art. 1 della [legge 22 dicembre 2017, n. 219](#).

#### **disposizioni parametro:**

- art. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza – manifesta inammissibilità

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, **dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021**, convertito con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021, **nella parte in cui prevede sia l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario, sia la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento di predetto obbligo**. Lo stesso rimettente ha sollevato altresì questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione, **dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017 e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021**, come convertito, **nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l'onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria**.

Il giudice *a quo* muove le sue censure partendo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, ravvisando nella normativa impugnata «degli insuperabili elementi di criticità» con riguardo alle conseguenze sullo stato di salute dell'obbligato al trattamento sanitario, che andrebbero oltre la normale tollerabilità. Inoltre, il Collegio rimettente lamenta l'inadeguatezza del triage pre-vaccinale, sia per il

mancato coinvolgimento del medico di base, sia per la mancata previsione di accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione, sia per la mancata previsione dell'esecuzione di un test per la rilevazione dell'infezione, la quale sconsiglierebbe – ad avviso del rimettente – l'inoculazione del vaccino.

La Corte dichiara manifestamente inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, tutte le questioni di legittimità in riferimento a parametri diversi dall'art. 32 Cost.

Nel merito, il giudice delle leggi, richiamando le proprie pronunce in materia di vaccinazioni obbligatorie, non condivide l'interpretazione data dal rimettente di tale giurisprudenza, la quale ha affermato con chiarezza che «devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite normalmente tollerabile», per le quali sarebbe comunque ammesso l'indennizzo. Difatti, **la Corte**, nella pronuncia in esame, **ribadisce che esiste e non è evitabile un rischio di evento avverso (anche grave) sia in relazione ai vaccini che con riguardo a tutti i trattamenti sanitari obbligatori.**

Nell'esaminare la questione sottoposte, **il Giudice delle leggi muove dal conflitto delle due dimensioni – individuale e collettiva – contemplate dall'art. 32 Cost.** La Corte richiama la sentenza n. 118 del 1996, nella quale viene esplicitato **che la necessità di contemperare predette dimensioni potrebbe determinare che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile».** La Corte sottolinea che **spetta alla legge** – stante la riserva a suo favore postulata dall'art. 32 – **compiere la valutazione degli interessi collettivi e individuali in gioco e spetta alla stessa Corte «vigilare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita»**, dunque valutare se «la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i principi costituzionali».

Orbene, il giudice delle leggi rileva che il sindacato sulle scelte del legislatore deve muoversi lungo due direttrici principali. Da una parte, «la valutazione della situazione di fatto» (nel caso di specie la pandemia da SARS-CoV-2), dall'altra «l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini». Partendo proprio dalla condizione di fatto, dunque dalla peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, **la Corte fa leva sul fondamento solidaristico della nostra Costituzione, il quale trova «una sua concreta esplicitazione in materia di salute all'art. 32 Cost.».** Proprio l'interesse verso la collettività di cui all'art. 32 Cost. «costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.». Se la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto, «il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati». La Corte, inoltre, sottolinea come «i doveri inderogabili a carico di ciascuno sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei propri» demandando al legislatore l'importante bilanciamento

di queste situazioni soggettive e imputando a sé stessa l'osservanza circa il corretto svolgimento di predetta operazione di bilanciamento.

**Parallelamente, la Consulta nella decisione in commento sottolinea come il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale della salute, e in particolare sulla sua dimensione dell'autodeterminazione, deve tenere in considerazione la situazione sanitaria ed epidemiologica in atto.** In particolare, richiamando anche le precedenti sentenze n. 268 del 2017 e n. 5 del 2018, il giudice delle leggi specifica che la discrezionalità del decisore politico «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte». Dunque, anche in questo caso, è necessario **vagliare le scelte del legislatore sulla base delle acquisizioni, costantemente in evoluzione, della scienza medica, evidenziando che si tratti di un «esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche», disponibili al momento della decisione.** Si tratta, dunque, di verificare se il Parlamento, nell'utilizzo dei dati medico-scientifici forniti dalle autorità preposte, si sia mantenuto all'interno di un perimetro di "attendibilità scientifica" e abbia assunto una decisione che non sia in primo luogo irragionevole, che sia idonea, e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita. A tal fine, la Corte analizza le conclusioni delle diverse autorità sanitarie in gioco, ritenendo che esse «attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2 [...] e la loro efficacia nella riduzione della diffusione del virus». **Ebbene, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità di esso a prevenirne la circolazione, la Corte ritiene non irragionevole che si sia ricorso a esso, specificando che «tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006».** Per essi, i giudici costituzionali ritengono che l'obbligo vaccinale consenta di perseguire la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, evitando, o quantomeno limitando, che una loro esposizione al virus possa determinare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività, anche in ragione del "gravissimo stress" a cui era sottoposto il Sistema sanitario nazionale durante la pandemia. **Sul piano dell'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, la Corte ritiene la misura non sproporzionata:** in primo luogo, perché in quel momento non risultavano essere presenti misure altrettanto adeguate per il perseguimento dello scopo prefissato dal legislatore (fronteggiare la pandemia); in secondo luogo, in ragione della previsione legislativa della sospensione dall'esercizio delle professioni citate come conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, con reintegro al venir meno dell'obbligo o dello stato di crisi epidemiologica.

Da ultimo, la Corte si sofferma sulle censure mosse dal rimettente, in riferimento agli art. 3 e 21 della Costituzione, verso l'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria. I giudici costituzionali ricordano che il consenso informato trova il proprio fondamento nell'autodeterminazione per le scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo. La Corte evidenzia che «la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso

informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1, dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017». Nonostante l'obbligatorietà del vaccino, il singolo ha comunque la possibilità di «scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge». Se il singolo decide di adempiere all'obbligo vaccinale, «il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino».

*Alessandro De Nicola*